

**Pubblicato il 26/02/2021**

**Sent. n. 504/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2020, proposto da: [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Laurentano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via S. Giovanni 10; contro

-Comune di Amalfi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;  
-Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Roma, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Salerno, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;  
nei confronti

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino non costituiti in giudizio;  
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Amalfi sulla domanda di rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 31/2017, il 27.08.2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Roma e della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto mediante Teams, ai sensi dell'art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

### **FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente è usufruttuario dell'immobile sito in Amalfi, [omissis], identificato catastalmente al [omissis] del N.C.E.U. di Amalfi.

In data [omissis] il ricorrente deposita CILA e domanda di rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31/2017, riguardante interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001.

Le opere da realizzarsi consistono nella realizzazione di una serie di opere, di carattere esterno così descritte: "1) la realizzazione di pergolati in pali di legno di castagno con sovrastante vegetazione, su più parti dei giardini ed aree esterne pertinenziali; sul terrazzo con aiuola adiacente il primo piano, sul giardino superiore ad esso collegato ed un piccolo pergolato su porzione del terrazzo alla quota

del sottotetto; posa in opera di parapetti di protezione in legno di castagno, a croce di Sant'Andrea sul cordolo della macera di contenimento al piano seminterrato ed ai giardini ai livelli soprastanti; innalzamento dell'aiuola ubicata al primo piano, mediante la posa in opera di pietrame calcareo con lieve riconfigurazione della forma; esecuzione di battuto in pomice sul viale di accesso al fondo di proprietà, con realizzazione di piccolo cordoletto perimetrale a delimitazione del passaggio ed inserimento di corpi illuminanti"; di carattere interno, consistenti nella "realizzazione di servizio igienico all'interno del piano sottotetto, mediante l'esecuzione di tramezzature, opere di finitura e relativa modifica impianti per adeguamento alla nuova distribuzione funzionale".

Il titolare epigrafato insorge avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione resistente, mediante ricorso, ritualmente notificato il 3.12.2020 e depositato in data 11.12.2020, al fine di ottenere una declaratoria di illegittimità dell'inadempimento all'obbligo di provvedere nonché la condanna dell'Ente a definire l'iter procedimentale.

In data 15.12.2020 si costituisce in giudizio il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, che, con successiva memoria difensiva, eccepisce il difetto di legittimazione passiva, chiedendo la sua estromissione dal rapporto processuale.

Non si costituisce il Comune di Amalfi.

Nella memoria dell'11.02.2021, la parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, atteso che, secondo il suo assunto, la nota del [omissis] con la quale il Comune di Amalfi comunicava "l'inefficacia della CILA del [omissis] per opere di manutenzione straordinaria, perché il titolo non è idoneo", non avrebbe definito il procedimento amministrativo, essendosi unicamente pronunciata sull'assentibilità dell'opera interna e non anche di quelle esterne.

Nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, la causa era trattenuta per la decisione.

In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, come eccepito, stante la sua evidente estraneità alla relazione processuale instauratasi tra la parte ricorrente ed il Comune di Amalfi, il cui esclusivo contegno silente viene ad essere in contestazione.

Il ricorso va rigettato per le seguenti argomentazioni giuridiche.

Com'è noto, il comportamento inerziale della Pubblica Amministrazione ha un significativo apprezzamento da parte del nostro ordinamento giuridico, il quale, in un'ottica finalistica del soddisfacimento del preminente interesse pubblicistico, appresta, in favore del privato, due tipi di tutela: una preventiva di semplificazione procedimentale, in tema di silenzio assenso ed una successiva, nella materia del tutto residuale e recessiva del silenzio rigetto. Al di fuori dei tassativi casi di valenza legalmente qualificata della condotta inerte pubblicistica, si configura la fattispecie del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento, rigorosamente circoscritta alla pura e semplice violazione dell'obbligo giuridico di provvedere, che, perciò solo, integra un tipico caso di inadempimento, stigmatizzabile con i rimedi originanti dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a.

L'obbligo di provvedere nel termine di legge è palesemente scandito nell'art. 2 della Legge 241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell'affidamento privato, da un lato consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall'altro, impone all'Amministrazione di definire un procedimento, avviato con istanza privata, mediante l'adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge.

Il decorso del termine normativamente previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d'istruttoria procedimentale; in effetti, in assenza di un'esplicita prescrizione di decadenza del potere, alla previsione del termine di conclusione del procedimento deve essere attribuita una funzione meramente acceleratoria; detto altrimenti, il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, non assurge a requisito inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente (Tar Potenza, sez. I, 24/03/2020, n.212).

Nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio *sine die* (Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2019, n.8349).

Ed invero, calando le coordinate giurisprudenziali nella fattispecie in esame, il Collegio, sulla base della disamina degli atti di causa, non ravvisa gli estremi di un'inerzia giuridicamente qualificata, in termini di silenzio inadempimento, imputabile al Comune di Amalfi, stante l'avvenuta definizione dell'*iter* procedimentale, mediante la nota n. [omissis].

Ed invero, la nota *de qua*, che la parte ricorrente non reputa esaustiva, si è pronunciata, anche se tardivamente, sull'istanza presentata il [omissis], chiudendo concretamente la sequenza procedimentale. Sono evidentemente inconferenti le prospettazioni attoree basate sulla circostanza per cui l'Ente avrebbe esplicitato argomentazioni unicamente sull'assentibilità dell'opera interna del bagno, senza far alcun cenno alle opere esterne, con conseguenziale permanenza dello stato silente. E' evidente la non condivisibilità dell'assunto, in ragione del fatto che il Comune ha espressamente concluso sostenendo che "il titolo non è idoneo, con riferimento alle opere di manutenzione straordinaria"; poco importa dunque se, nel corredo motivazionale, si sia limitato a formalizzare le ragioni riferibili al solo bagno del sottotetto, perché la soluzione decisoria finale, della non idoneità del titolo edilizio fatto valere, è pienamente legittima.

Com'è noto, infatti, la realizzazione di una nuova volumetria con destinazione wc, in quanto intervento di nuova costruzione, necessita di permesso di costruire ex art. 3, lett. e, DPR 380/2001.

Per ciò che concerne le opere esterne, quali i pergolati ed i parapetti di protezione, la giurisprudenza ritiene che siano assentibili con SCIA e con CILA, sulla base della ricostruzione per cui, in linea di principio, il pergolato in ferro sia una struttura pertinenziale, meramente ornamentale, che, per la sua configurazione strutturale e funzionale, non incide sul carico urbanistico, non comportando aumento volumetrico o di superfici utili (TAR Salerno, Sez. II, 11.06.2019, n. 976; Cons. Stato, Sez. VI, 08.05.2018, n. 2743; TAR Napoli, Sez. II, 07.09.2018, n. 5424). Il pergolato, che può fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni è assentibile con SCIA (TAR Salerno, Sez. II, 08.07.2020, n. 851), e, per definizione, va distinto da altre opere variamente rilevanti sotto il profilo urbanistico: 1) il gazebo quale una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili, che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi; 2) la veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all'occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro con la conseguenza che essa, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire (TAR Pescara, Sez. I, 04.10.2019, n. 233).

Per quanto premesso, il ricorso è rigettato.

Stante la peculiarità e la complessità della vicenda, le spese possono essere compensate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gaetana Marena

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO